



Decreto Rettoriale n. */2025 Oggetto: Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Area Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

U.O. Legale, Assicurazione qualità e valutazione

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 19;
- VISTO** lo Statuto della Scuola universitaria superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 recante il nuovo *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*;
- RICHIAMATO** Il Regolamento didattico della Scuola Universitaria Superiore IUSS, emanato con Decreto rettorale n. 71 del 2 febbraio 2024;
- RICHIAMATO** il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola, emanato con Decreto rettorale n. 74 del 6 febbraio 2024;
- CONSIDERATA** la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2025;
- RITENUTO** di dover provvedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento sostituisce il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola emanato con Decreto rettorale n. 74 del 6 febbraio 2024, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER I
CORSI DI DOTTORATO DELLA
SCUOLA UNIVERSITARIA
SUPERIORE IUSS**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI.....	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Disciplina.....	4
TITOLO II CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	4
Art. 3 – Finalità	4
Art. 4 – Borse di studio	4
Art. 5 – Attivazione e disattivazione dei Corsi.....	4
Art. 6 – Convenzioni e consorzi	5
Art. 7 – Dottorato di interesse nazionale	5
Art. 8 – Dottorato industriale	6
Art. 9 – Organi	6
Art. 10 – Il Collegio dei docenti	7
Art. 11 – Il Coordinatore del corso di dottorato.....	8
Art. 12 – Ammissione ai corsi di dottorato.....	8
Art. 13 – Iscrizione ai Corsi di dottorato.....	9
Art. 14 – Organizzazione dei corsi di dottorato.....	9
Art. 15 – Diritti e doveri degli Allievi e delle Allieve.....	10
Art. 16 – Borse di studio	11
Art. 17 – Incompatibilità.....	11
Art. 18 – Sospensione e decadenza.....	12
Art. 19 Proroga	12
Art. 20 – Esame finale.....	13
Art. 21 – Commissione giudicatrice	13
Art. 22 – Titolo di dottore di ricerca	14

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Scuola Universitaria Superiore di Pavia, di seguito “Scuola”, per il raggiungimento delle proprie finalità formative post-laurea, può attivare Corsi di dottorato ex art. 24 dello Statuto.

Art. 2 – Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola disciplina l’attivazione dei Corsi di dottorato e le relative modalità di funzionamento.
2. Spetta ai Consigli di Classe far rispettare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi di governo della Scuola le eventuali modificazioni.

TITOLO II
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 3 – Finalità

1. La Scuola attiva Corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale e interdisciplinare, offrendo loro le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. La Scuola può organizzare i Corsi di dottorato attivati in “Scuola di dottorato”. La Scuola di dottorato è istituita con delibera del Senato accademico, sentito il parere delle Classi di afferenza dei corsi di dottorato interessati. Alla Scuola di dottorato è demandato il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni.

Art. 4 – Borse di studio

1. Il finanziamento della Scuola per borse di studio nell’ambito dei Corsi di dottorato è deliberato dagli Organi Accademici. Tale finanziamento può essere incrementato sulla base di convenzioni o finanziamenti derivanti da enti esterni.
2. L’importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione del singolo corso, può essere deliberato annualmente l’aumento dell’importo minimo delle borse di studio, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In tal caso, l’aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell’ambito del corso di dottorato.

Art. 5 – Attivazione e disattivazione dei Corsi

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di dottorato è presentata al Rettore dal Preside della Classe di afferenza, sentito il Consiglio di Classe.
2. Il Rettore presenta le proposte al Senato accademico, che valuta e delibera l’attivazione o la disattivazione dei Corsi, sentito il Nucleo di valutazione.
3. In relazione alle proposte di nuova istituzione o di rinnovo approvate dal Senato accademico, la Scuola avanza richiesta di nuovo accreditamento o di conferma di accreditamento al Ministero.
4. Il Rettore, previa ricezione del decreto di accreditamento da parte del Ministero per i dottorati di nuova istituzione su conforme parere dell’ANVUR, emana il relativo bando.

5. Il bando è redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito della Scuola, sui siti europei e sul sito del Ministero e contiene:

- il numero complessivo dei posti coperti con borsa messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
- l'ammontare delle borse di studio;
- l'eventuale articolazione in curricula;
- i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, le modalità di svolgimento dei colloqui previsti, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;

6. In caso di perdita dell'accreditamento di un Corso di dottorato, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, come conseguenza della perdita di uno o più requisiti, la Scuola ne sospende, con effetto immediato, l'attivazione del nuovo ciclo.

7. La Scuola adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6 – Convenzioni e consorzi

1. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare convenzioni con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi della normativa vigente, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, salvo nei casi previsti dagli artt. 7 e 8, devono prevedere:

- l'impegno dei soggetti convenzionati ad assicurare di norma l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
- l'apporto da parte di ciascun soggetto convenzionato in termini di: docenza, risorse finanziarie, strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi; il contributo per la copertura di borse di studio, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con altre Università, anche straniere, è possibile istituire il rilascio del titolo accademico multiplo o congiunto.

4. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può inoltre costituire consorzi con i soggetti di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca, di studio e di ospitalità correlate con i Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare specifiche convenzioni con i Collegi di merito e l'EDiSU di Pavia.

Art. 7 – Dottorato di interesse nazionale

1. La Scuola IUSS può richiedere al Ministero l'attivazione di dottorati di interesse nazionale e l'individuazione delle modalità di cofinanziamento.

2. È di interesse nazionale, secondo la normativa vigente, un corso di dottorato che:

- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio secondo la normativa vigente.
3. Le borse di studio vengono assegnate secondo le procedure descritte dal presente regolamento o dallo specifico regolamento del corso emanato dalla Scuola, in ogni caso previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 8 – Dottorato industriale

- 1. La Scuola nei casi di cui al comma 1 dell'art. 6, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
- 2. Nel caso di attivazione di un corso di dottorato industriale, le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
- 3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
- 4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
- 5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca.

Art. 9 – Organi

1. Sono Organi del corso di Dottorato: il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 10 – Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, costituito da almeno sei componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, è composto per almeno la metà dei componenti da professori di prima e seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, fermo restando la quota minima dei professori. La composizione del Collegio dei docenti deve tenere conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. In ogni caso, i componenti del Collegio dei docenti devono avere i seguenti requisiti: i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia; e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
3. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia, fermo restando le regole di composizione di cui ai periodi precedenti.
4. Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
5. Nel caso in cui un corso di dottorato risulti costituito da più curricula, nel Collegio devono essere rappresentate le competenze relative a ciascun curriculum.
6. È assicurata agli Allievi e Allieve di dottorato una rappresentanza nel Collegio per la trattazione delle questioni didattiche e organizzative. Per ogni corso di dottorato è nominato un rappresentante degli allievi del corso nel Collegio dei Docenti e nel caso in cui il corso di dottorato si articoli in più curriculum è nominato un rappresentante per ciascun curriculum.
7. Il rappresentante degli allievi è nominato tra gli allievi e le allieve dei Corsi di dottorato dal Preside della Classe di afferenza su proposta del Componente eletto dagli allievi dei corsi di dottorato nel Consiglio di Classe, previa consultazione di tutti gli allievi e le allieve iscritti al Corso. Il regolamento del singolo corso di dottorato può prevedere la nomina tramite elezione.
8. Il rappresentante rimane in carica un anno accademico e il mandato è rinnovabile.
9. Per i corsi di nuova attivazione, il Collegio dei docenti viene costituito contestualmente all'istituzione del corso di dottorato come da deliberazione degli organi competenti.
10. In caso di Corso già accreditato, le modifiche al Collegio dei docenti devono essere oggetto di approvazione contestualmente alla deliberazione della proposta di rinnovo.
11. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e nello specifico:
 - a. definisce il progetto formativo e di ricerca degli Allievi e Allieve di dottorato, che comprende gli obiettivi formativi e di ricerca generali, nel rispetto delle risorse disponibili e tenendo conto della pianificazione strategica della Scuola;
 - b. organizza i corsi e le altre attività del dottorato, in coerenza con il percorso definito al precedente punto;
 - c. individua un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, tra soggetti interni o esterni al Collegio dei docenti purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo, che coordinino l'attività di ciascun Allievo. Nel caso del dottorato industriale deve essere prevista l'assegnazione di un co-supervisore appartenente all'impresa. In caso di richiesta da parte dell'Allievo di sostituzione del supervisor, il Collegio, su proposta del Coordinatore che valuta le motivazioni dell'istanza,

procede all'individuazione di un sostituto;

- d. indica le strutture in cui l'Allievo o l'Allieva deve compiere continuativamente attività di studio e decide sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere;
- e. autorizza, su proposta del supervisor, l'adesione degli Allievi a progetti di ricerca afferenti alla sede amministrativa o ad altra sede in convenzione;
- f. può autorizzare, su richiesta dell'Allievo o Allieva, l'esercizio di attività didattica, sussidiaria ed integrativa dello stesso presso la Scuola o altre Università o enti di ricerca;
- g. può cooptare studiosi italiani o stranieri di chiara fama con la veste di esperti internazionali;
- h. può nominare un Vice Coordinatore che coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni;
- i. svolge i compiti di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

12. Nel caso di convenzioni o accordi ai sensi all'art. 6, comma 1, la composizione del Collegio dei docenti può essere specificata negli accordi, sempre nel rispetto delle norme vigenti. Alle sedute del Collegio dei docenti si applica quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto e, per quanto compatibili, le previsioni del Regolamento per il funzionamento degli organi della Scuola.

13. Il Collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 11 – Il Coordinatore del corso di dottorato

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore o una professorella di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore o una professorella di seconda fascia a tempo pieno della Scuola, anche in convenzione ex articolo 6 comma 11 della L. 240/2010, o di una delle Università partecipanti al corso, in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

2. Il Coordinatore o la Coordinatrice:

- a. convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- b. è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- c. autorizza la partecipazione di studenti esterni quali uditori ai sensi del Regolamento didattico della Scuola ai corsi attivati nell'ambito dell'offerta didattica del dottorato sentito il docente di riferimento.
- d. propone al Preside della Classe di afferenza un tutor per ciascuno Allievo o Allieva per il relativo atto di attribuzione;

3. Il Vice Coordinatore o Vice Coordinatrice, se nominato ai sensi dell'art. 10 comma 9 lettera g, coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza previsti dalla normativa.

4. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, il Collegio dei docenti provvede alla nomina.

Art. 12 – Ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, almeno una volta all'anno. La procedura di selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), in accordo con le norme vigenti, e ha lo scopo di accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea specialistica/magistrale;
- analogo titolo accademico conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione;
- ulteriori requisiti di ammissione possono essere decisi dalla Scuola in sede di pubblicazione dei bandi di concorso.

3. La Commissione giudicatrice è composta da un minimo di tre commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti. Nel caso del dottorato di interesse nazionale, la commissione deve essere formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

4. La Commissione può essere integrata da uno o più esperti di comprovata competenza, anche appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato, nelle materie oggetto della valutazione.

5. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.

Art. 13 – Iscrizione ai Corsi di dottorato

1. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.

2. I candidati e le candidate sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini contenuti nella comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14 – Organizzazione dei corsi di dottorato

1. I percorsi formativi dei corsi di dottorato prevedono le attività definite nel seguente:

- Attività di ricerca: ogni Allievo o Allieva di dottorato, affidato al coordinamento di un supervisore e di almeno un co-supervisore, verrà avviato alla ricerca su specifiche tematiche, nell'ambito delle quali il supervisore e il/i co-supervisore/i possiedano una consolidata esperienza documentata da una produzione scientifica di eccellenza e da contatti scientifici a livello nazionale ed internazionale;
- Attività formative caratterizzanti: ciascun corso di dottorato attiverà annualmente un certo numero di attività formative caratterizzanti, che si differenziano dalla didattica di primo e di secondo livello, anche per il ricorso a metodologie innovative, inerenti alle discipline oggetto del programma di dottorato, tenuti da docenti della Scuola o delle eventuali sedi convenzionate e da docenti di alta qualificazione internazionale, nell'ambito delle tematiche proprie del corso medesimo, secondo il programma deliberato dagli organi competenti;
- Attività formative trasversali: la Scuola di dottorato o ciascun corso di dottorato organizzerà annualmente un certo numero di attività formative interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore; organizzerà inoltre attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.

2. Le attività di cui al primo comma potranno essere svolte presso la Scuola, ovvero presso qualsiasi struttura convenzionata ai sensi dell'art. 6. Le università convenzionate possono, in sede di convenzione, essere individuate come "sede operativa" del corso con i relativi impegni definiti dalla convenzione stessa.
3. Il percorso formativo del dottorato può prevedere lo svolgimento di tirocini curriculari presso altre istituzioni di ricerca.
4. Ciascun corso di dottorato dovrà prevedere un numero minimo di ore di didattica o di crediti didattici che ogni Allievo dovrà acquisire nel corso del programma, frequentando le attività formative programmate e sostenendo i relativi esami ove previsti. Deve essere in ogni caso garantito che gli allievi frequentino almeno 150 ore di attività formative di cui al primo comma nell'intera durata del corso. Tali attività formative possono essere erogate dalla Scuola o da altre istituzioni universitarie e di ricerca, purché all'interno di un programma complessivo organico approvato dagli organi della Scuola stessa.
5. Riconoscendo nella presenza di docenti e allievi stranieri un carattere qualificante sul piano scientifico e culturale, la didattica dei Corsi di dottorato viene di norma svolta in lingua inglese.

Art. 15 – Diritti e doveri degli Allievi e delle Allieve

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo i casi previsti dalla normativa e da quanto specificato all'art. 17. Gli allievi e le Allieve devono svolgere a tempo pieno, presso le strutture della Scuola o con questa convenzionate, le attività comprese nel progetto formativo e di ricerca del corso, approvato dal Collegio dei docenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente.
2. In caso di allontanamento dalla sede operativa di riferimento non autorizzato dal Collegio dei docenti, l'organo procederà con la proposta al Rettore di decadenza dell'Allievo.
3. Gli Allievi e le Allieve di dottorato possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli allievi dei Corsi ordinari e degli studenti dei Corsi di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. Gli Allievi e le Allieve devono frequentare le attività formative e sostenere gli esami previsti per ciascun corso di dottorato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. Gli Allievi e le Allieve sono tenuti ad aggiornare periodicamente il proprio supervisor sullo stato delle attività di studio e ricerca.
6. Gli allievi e le Allieve di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 17.
7. Al termine di ciascun anno accademico gli Allievi e le Allieve devono redigere una sintetica relazione sulla attività svolta e sottoporla al Collegio dei docenti per l'approvazione ai fini del passaggio all'anno successivo e della conferma della borsa; al termine dell'ultimo anno, la relazione (relativa all'intero ciclo) sarà correlata dall'indicazione del titolo finale e dall'*abstract* della tesi di dottorato. Il Collegio dei docenti verificherà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e valuterà l'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale.
8. In caso di valutazione insufficiente, il Collegio dei docenti può ammettere sotto condizione il l'Allievo o l'Allieva all'anno successivo, indicando il termine entro il quale è tenuto a soddisfare i requisiti richiesti.

9. In caso di valutazione negativa o nel caso di mancata ottemperanza della richiesta di cui al comma precedente, il Collegio dei docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo, propone al Rettore la decadenza e ne dà comunicazione all'interessato.

10. Gli Allievi valutano la didattica, la ricerca e i servizi offerti dalla Scuola attraverso appositi questionari anonimi.

Art. 16 - Borse di studio

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
2. Le borse di studio hanno la durata del Corso di dottorato di riferimento e sono conferite per il primo anno e confermate previa delibera di ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti dei singoli Corsi.
3. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno per attività di ricerca all'estero nella misura del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione all>Allievo da parte del Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela o in convenzione con soggetti esteri.
4. A ciascun Allievo o Allieva è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio della Scuola, un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, le cui modalità di attribuzione sono definite in apposito regolamento.
5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo né con assegni di ricerca, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa. Gli Allievi potranno partecipare a concorsi per il conferimento di premi di studio banditi dalla Scuola e da altri Enti.
6. L>Allievo o Allieva che abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può ottenere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.

Art. 17 - Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, a scuole di specializzazione. Il candidato è tenuto a comunicare la contemporanea iscrizione al momento dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi.
2. L'iscrizione ad un corso di dottorato non è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato in Italia; il candidato è tenuto a dichiarare il soddisfacimento di questo requisito al momento dell'immatricolazione.
3. La contemporanea iscrizione al corso di dottorato di ricerca e a un corso di master è ammessa previa valutazione da parte dei rispettivi organi collegiali, che dovranno verificare se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso..
4. Il Collegio dei docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 primo comma, che prevede per il dottorato un impegno esclusivo a tempo pieno, può autorizzare l>Allievo e l>Allieva di dottorato a svolgere attività retribuite, verificando e motivando la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Tali attività devono comunque essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Nella decisione il Collegio dei docenti che autorizza lo svolgimento di attività retribuite, dovrà, altresì, tenere conto dell'ammontare del compenso percepito dall'allievo, che non può essere superiore

all'importo della borsa.

5. Il Collegio dei docenti può autorizzare, su richiesta del dottorando, la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e la conseguente riduzione delle attività dottorali. L'autorizzazione avviene previa valutazione della coerenza delle attività di ricerca svolte nel corso di specializzazione con il programma dottorale e della compatibilità con il corso di dottorato delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione, come attestata dalla scuola stessa con proprio giudizio di compatibilità. Restano in ogni caso incompatibili la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti per le attività della scuola di specializzazione.
6. La mancata richiesta di autorizzazione delle attività di cui al presente articolo comporta la decadenza dell'Allievo.

Art. 18 – Sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività del dottorato è obbligatoria e può essere temporaneamente sospesa dal Rettore della Scuola per un periodo massimo di sei mesi, su richiesta dell'Allievo e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o dal regolamento del singolo corso di dottorato.
2. È prevista la sospensione del Corso di Dottorato per maternità e per paternità ai sensi degli artt. 16 e ss del D Lgs. 151/2001 e s.m.i.. È possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione, per un massimo di altri 6 mesi, dalla fine del periodo di astensione per maternità o paternità, previa autorizzazione del Collegio Docenti. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
3. Alla ripresa della frequenza al corso, che deve essere certificata dal supervisor, i mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate della borsa di studio. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.
4. Un dottorando può essere dichiarato decaduto dal dottorato con atto del Rettore, su circostanziata proposta del Collegio dei docenti, per gravi e documentati motivi anche di ordine disciplinare.
5. La decadenza dal corso può altresì essere dichiarata con atto del Rettore per inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal presente Regolamento, decorso il termine ultimo per l'adempimento. L'esito negativo della verifica d'ufficio sarà comunicato al dottorando, che avrà 15 giorni di tempo per segnalare eventuali errori istruttori. In caso di mancata risposta nei termini previsti, gli uffici procederanno con la proposta di decadenza.
6. La decadenza dalla frequenza al corso non comporta la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Art. 19 Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti, su richiesta congiunta del supervisore e del/i co-supervisore/i per motivate esigenze scientifiche. Il collegio dei docenti, valutate le motivazioni scientifiche presentate a supporto della richiesta, delibera in merito alla concessione della proroga, previa verifica della copertura su fondi a carico del bilancio della Scuola.
3. I periodi di proroga e sospensione di cui al presente articolo e al precedente non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 20 – Esame finale

1. La tesi di dottorato deve essere costituita da una ricerca originale del candidato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, è redatta preferibilmente in lingua inglese, ovvero in italiano o altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è comunque corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese.
2. La tesi è accompagnata da una relazione dell'Allievo o Allieva sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni ed è esaminata da almeno due valutatori o valutatrici, anche appartenenti a istituzioni estere e internazionali, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un professore universitario. I valutatori o valutatrici sono scelti dal Coordinatore del dottorato, sentito il supervisore, entro 30 giorni dalla trasmissione della tesi.
3. Entro 60 giorni dalla data di conclusione del percorso di dottorato, una copia della tesi unitamente alla relazione di cui al secondo comma viene trasmessa dai candidati agli uffici, che, previa verifica antiplagio, inviano la tesi ai valutatori.
4. I valutatori o valutatrici, improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
5. Il Coordinatore, qualora il valutatore non rispetti il termine di cui al comma precedente, può valutare di procedere alla sua sostituzione.
6. Trascorso il periodo dell'eventuale rinvio di cui al comma 4, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. La discussione pubblica si svolge dinanzi ad una Commissione giudicatrice di cui all'art.21.
8. Al termine della discussione pubblica, la Commissione esprime un motivato giudizio scritto collegiale, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.
9. Un'eventuale assenza all'esame finale può essere giustificata dal Collegio dei docenti a fronte di un'idonea documentata motivazione. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
10. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la presenza all'esame finale, nomina un'apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 21, oppure ammette il candidato agli esami previsti per la seduta successiva.
11. In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
12. Nel caso di Corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità dell'esame finale possono essere previste negli accordi stessi.

Art. 21 – Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, su proposta congiunta del Coordinatore e del Preside della Classe di afferenza entro 30 giorni dalla proposta dei valutatori o valutatrici sull'ammissione alla discussione pubblica o, in caso di programmazione annuale delle sessioni, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima proposta sull'ammissione alla discussione pubblica dei candidati della sessione.
2. La Commissione giudicatrice è formata da almeno tre componenti e da altrettanti supplenti ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla Scuola e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e può essere integrata per la singola discussione, da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di

ricerca.

3. I valutatori di cui all'art. 20 possono essere componenti della Commissione giudicatrice.
4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi 60 giorni.
5. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente.
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità di costituzione delle Commissioni esaminatrici possono essere previste negli accordi stessi.

Art. 22 – Titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di "Dottore di Ricerca", abbreviato con le diciture "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegna con il superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Rettore della Scuola. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
2. Entro 30 giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Scuola deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Il Collegio dei docenti, su richiesta motivata del Dottore di Ricerca, dispone di rendere non pubblicamente accessibili parti della tesi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. La Scuola cura inoltre il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.
3. La Scuola può conferire il diploma di dottore di ricerca honoris causa ("Philosophy Doctorate - Ph. D.") nelle discipline in cui sono attivi corsi di dottorato. La deliberazione relativa è assunta dal Senato, su proposta del Consiglio di Classe di afferenza, deliberata nella composizione ristretta dei professori di prima e di seconda fascia; la delibera di proposta deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'Università e della ricerca.
4. La Scuola può riconoscere la certificazione di *Doctor Europaeus*, con Decreto del Rettore previa delibera del Collegio dei docenti. La certificazione è aggiuntiva al titolo di dottore di ricerca e viene rilasciata laddove sussistano le seguenti condizioni:

- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori o valutatrici, designati ai sensi dell'art. 20 comma 2, appartenenti a istituzioni universitarie o enti di ricerca di due paesi europei diversi da quello in cui la tesi viene discussa;
- presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria o ente di ricerca di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- discussione di almeno una parte della tesi sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- soggiorno di studio e ricerca di almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.

5. Nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compresa eventuale proroga ai sensi del presente Regolamento, l'allievo o l'allieva prolunga il suo status di dottorando/a con conseguente possibilità di accesso alle strutture della Scuola necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.